



**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 37 DEL 09/03/2023**

**OGGETTO**

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'INCUBATOIO  
DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITO NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE)

## IL PRESIDENTE

Viste:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
- la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)”;

Considerato che:

- il Settore Attività Faunistico Venatorie e Sviluppo della Pesca della Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione) ha effettuato, nel 2016, una ricognizione delle strutture attive sul territorio regionale adibite ad incubatoi e stabilimenti ittogenici per la produzione di novellame da ripopolamento di trota mediterranea, che ha portato all'individuazione degli impianti di cui mantenere la funzionalità a seguito del subentro alle Province nella funzione;
- in attuazione della D.G.R. n. 1977/2019, relativa alla gestione integrata degli incubatoi ittici per la produzione di novellame da ripopolamento, la Regione aveva stipulato diverse convenzioni triennali, scadute il 31/12/2022, tra le quali la convenzione RPI 25/06/2020 n. 227 stipulata con la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) – Comitato Provinciale di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia, proprietaria dei beni mobili e immobili costituenti l’incubatoio per la produzione di trote ubicato in Comune di Villa Minozzo (RE);

Preso atto che:

- in virtù dei buoni risultati ottenuti dall’attività finora svolta negli incubatoi oggetto di convenzione, la Regione ha manifestato l’interesse a sostenere la produzione di uova e di novellame da ripopolamento, con espresso riferimento alla trota mediterranea, dando la necessaria continuità funzionale e gestionale alla rete di strutture locali, in particolare le strutture di Lizzano in Belvedere (BO), Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE), anche nell’intento di rafforzare il ruolo degli incubatoi di valle come punti di aggregazione non solo per l’attività piscatoria ma anche per favorire azioni e interventi di carattere turistico e didattico-formativi per le scuole;
- i beni mobili ed immobili su cui si svolgono le attività afferenti all’incubatoio per la produzione di trote di Villa Minozzo (RE), sono di proprietà della Provincia di Reggio Emilia, che, a causa del trasferimento di funzioni, attualmente non è più interessata direttamente alla gestione dell’impianto, ma che è intenzionata a continuare la concessione a titolo gratuito della citata struttura, in uno spirito di collaborazione tra enti ed associazioni volto al perseguimento dell’efficienza dell’azione pubblica complessiva;

Premesso che, per quanto sopra esposto, la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 2195 del 12/12/2022 avente ad oggetto "Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11

"Avviso pubblico di manifestazione di interesse e approvazione schema di convenzione per la gestione degli incubatoi di allevamento di pesce siti nei comuni di Lizzano in Belvedere (BO), Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE)", ha previsto la stipula di un'unica convenzione per ciascuno degli incubatoi di cui trattasi, valida dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2024, eventualmente estendibile al 31/12/2025 in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, sottoscritta, oltre che dalla Regione e dall'Associazione individuata per la gestione, anche dall'ente proprietario dei beni mobili ed immobili concessi in uso gratuito, approvando altresì lo schema di convenzione come Allegato C parte integrante e sostanziale della deliberazione;

Considerato che lo schema di convenzione approvato dalla Regione prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni e sulle strutture, atti a garantirne la conservazione, la funzionalità e l'efficienza, siano in carico all'Associazione individuata per la gestione, mentre alla Proprietà è richiesta solo la messa a disposizione gratuita dell'impianto nello stato in cui si trova;

Ritenuto pertanto di aderire alla stipula della convenzione proposta, conferendo continuità funzionale e gestionale all'impianto ittiogenico di proprietà della Provincia sito a Villa Minozzo (RE), benchè l'Ente sia attualmente sollevato dalla funzione diretta, con l'obbiettivo di sostenere la produzione della trota mediterranea, entità ittica di notevole interesse ecologico ed alieutico, la cui presenza induce anche positive ripercussioni turistiche sul territorio montano, anche nell'intento di favorire l'aggregazione associativa collegata all'attività piscatoria e le iniziative di carattere didattico-formativo;

Considerato, infine, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio propone di approvare lo schema di convenzione proposto dalla Regione e allegato al presente decreto, autorizzando egli stesso alla sottoscrizione del medesimo;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

## **D E C R E T A**

1. di approvare il rinnovo della CONVENZIONE tra la Provincia di Reggio Emilia, quale soggetto proprietario dell'impianto, la Regione Emilia-Romagna - Settore Attività Faunistico Venatorie e Sviluppo della Pesca e l'Associazione che verrà individuata, per l'attività di gestione integrata dell'incubatoio di allevamento e ripopolamento di pesce sito nel comune Villa Minozzo, secondo lo schema allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio alla sottoscrizione della convenzione che verrà stilata sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

### **ALLEGATI:**

- schema di convenzione;
- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 09/03/2023

IL PRESIDENTE  
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

## SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

- la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliat\_\_ per le sue funzioni presso il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizat\_\_ alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_/2022,

E

- l'Associazione \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata dal suo \_\_\_\_\_ e legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_, nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

E

- (Soggetto proprietario) Provincia di Reggio Emilia (di seguito "Proprietà"), con sede legale a Reggio Emilia (RE) in Corso Garibaldi n. 59, C.F. 00209290352, rappresentata dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto e obblighi**

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito "Regione") si avvale dell'Associazione \_\_\_\_\_ (di seguito "Associazione") per l'attività di gestione integrata dell'incubatoio di allevamento di pesce e attività di ripopolamento sito nel comune di Villa Minozzo.

L'Associazione si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno dell'impianto, e quant'altro (pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc...) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;
- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;
- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al mantenimento dello status di impianto indenne da SEV e NEI;
- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto,

il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;

- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;
- provvedere al rilascio o a mettere a disposizione i pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;
- provvedere alla regolare tenuta dei registri d'impianto per carico-scarico e trasporto;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni e sulle strutture, per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza, nei limiti di quanto previsto dalla presente convenzione e dalle risorse messe a disposizione dalla Regione.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonea copertura assicurativa stipulata dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti, la Proprietà si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione in forma gratuita l'impianto di Villa Minozzo nello stato in cui si trova.

#### **Art. 2 - Validità della convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al \_\_\_\_\_.

#### **Art. 3 - Recesso e risoluzione**

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

#### **Art. 4 - Risorse finanziarie, rendicontazione e liquidazione**

La Regione si impegna ed obbliga a riconoscere all'Associazione la complessiva somma massima annuale di Euro \_\_\_\_\_, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, in tranche quadrimestrali a presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata un relazione sulle attività svolte nel periodo unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione.

Andranno allegate anche copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata inoltre dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio delle bombole di ossigeno, il mangime e i

prodotti disinfettanti, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, calcolati a Euro 0,39/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture di piccola cilindrata (CV < 100) superiori al 10% rispetto alle tabelle nazionali elaborate dall'ACI per l'anno 2022.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari coinvolti nella gestione dell'incubatoio.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze telefoniche, ad attività amministrative, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto considerati già ricompresi nel rimborso chilometrico.

Il Settore competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

#### **Art. 5 - Registrazione e spese**

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 - tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo l'Associazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico dell'Associazione, salva diversa disposizione di legge.

#### **Art. 6 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del Codice civile in quanto compatibili, in deroga all'applicazione dell'art. 1808 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Emilia-Romagna  
Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca

---

Associazione

---

Proprietà - Provincia di Reggio Emilia

---

Servizio/Ufficio: U.O. Vigilanza  
Proposta N° 2023/650

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITO NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE)

---

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 02/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 37 DEL 09/03/2023

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE  
DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITO NEL COMUNE DI  
VILLA MINOZZO (RE)

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 13/03/2023

IL VICE SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.